Corso: Diritto Ecclesiastico dello Stato (Rev. Prof. Martin De Agar)

Studente: Matej Pavlic

Data: 10/03/2014

*Caso Dojan e altri v. Germania*

 (ECHR 153, 2011), 22. 09. 2011

*Lezioni obbligatorie dell’educazione sessuale a scuola*

All’origine del procedimento dinanzi alla Corte Europea per i Diritti del Uomo vi erano le richieste di cinque coppie di genitori tedeschi (Willi e Anna Dojan, Theodor e Lydia Frölich, Artur e Anna Wiens, Eduard e Rita Wiens, Heinrich e Irene Wiens) per la protezione dei propri diritti all’educazione dei figli, nei confronti delle autorità pubbliche che non volevano concedere l’esenzione dei figli stessi dalle lezioni di educazione sessuale e da alcune altre attività in una scuola elementare a Salzkotten, in Germania. Detti genitori sostenevano che era stato leso e limitato sproporzionatamente il loro diritto a educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose.

Descrizione dei fatti

I ricorrenti sono membri della Chiesa Cristiana Evangelica Battista e, come tali, hanno convinzioni morali forti. Nel giugno del 2005 i genitori Dojan chiesero l’esenzione dei loro figli dalle lezioni di educazione sessuale previste per i ragazzi della quarta classe (10 anni di età) perché ritenevano inaccettabile il contenuto del libro di testo usato nelle lezioni. Alcune parti del libro essi le ritenevano pornografiche, e in ogni modo contrarie alla dottrina cristiana sulla sessualità legata al matrimonio. La scuola rifiutò la richiesta basandosi sulla norma dell’obbligo scolastico e dell’obbligatorietà del programma. I due figli Dojan presero parte solo nelle prime due ore dell’educazione, in seguito invece i genitori li tennero a casa per tutta la settimana in cui si svolgevano dette lezioni. Per questo a ciascun genitore fu inflitta un’ammenda di 75 euro. Nel gennaio e febbraio del 2007 i genitori Dojan non vollero mandare a scuola una delle loro figlie per non dover partecipare ad un corso speciale intitolato “Il mio corpo è mio”, organizzato con lo scopo sensibilizzare i bambini verso rischi di abuso da parte di sconosciuti e anche di membri delle proprie famiglie. Il corso fu parte del programma scolastico obbligatorio, i genitori però lo considerarono nocivo per lo sviluppo morale della figlia. Di nuovo fu applicata loro una sanzione pecuniaria di 120 euro ciascuno. Nello stesso febbraio del 2007, anche Eduard e Rita Wiens ed Heinrich e Irene Wiens impedirono ai suoi figli di partecipare a detto corso speciale. Nello stesso mese due coppie di genitori (Eduard e Rita Wiens, Artur e Anna Wiens) impedirono inoltre ai loro figli di prendere parte alla festa di carnevale, preparata dalla scuola, sostenendo che questa non coincide con le loro convinzioni religiose e morali. Come conseguenza a tutti furono imposte delle multe.

Tutte le sanzioni pecuniarie furono applicate dalla Corte Distrettuale di Paderborn che fu del parere che il diritto di genitore di educare i propri figli e la loro libertà religiosa siano limitati con l’obbligo dello Stato di provvedere all’educazione di tutti. Riguardo al corso speciale il tribunale fu del parere che l’educazione per la consapevolezza sugli abusi e sulla violenza sessuale munisce i ragazzi di conoscenze necessarie per poter evitare e denunciare tali comportamenti. La festa di carnevale, invece, secondo la comprensione dei giudici, fu organizzata senza qualsiasi connotazione religiosa in orario di lezione, offrendo ai ragazzi che non volevano parteciparvi delle attività alternative.

La corte d’appello respinse i ricorsi, come pure la Corte Costituzionale Federale, adducendo nel decreto del 21 luglio 2009 i principi a base di tale decisione: lo Stato ha diritto di perseguire le proprie finalità istruttive, deve badare però di farlo in modo neutrale e tollerante nei confronti dell’approccio educativo dei genitori. Secondo la Corte Costituzionale i tribunali coinvolti abbiano rispettato entrambi i principi menzionati.

Le tre famiglie Wiens anche nel periodo successivo alle decisioni giudiziarie continuarono a non mandare i figli ad alcuni eventi scolastici e furono soggetti alle crescenti sanzioni pecuniarie. Dopo aver rifiutato il pagamento, ognuno di loro fu condannato fino ai 43 giorni di reclusione, secondo le prescrizioni penali tedesche.

Il caso davanti alla Corte Europea

Nei loro ricorsi presentati davanti alla Corte Europea per i diritti dell’uomo, i genitori esponevano i fatti accaduti e chiedevano la tutela dei diritti nei sensi dell’Art. 2 del Protocollo addizionale No. 1 (diritto all’educazione) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’Art. 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e dell’Art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), della stessa Convenzione. I ricorrenti si lamentavano soprattutto per la limitazione, da parte delle autorità statali, del loro diritto di assicurare ai figli l’insegnamento secondo le proprie convinzioni religiose. La decisione della Corte si è confrontata con i fatti solo in luce dell’Art. 2 del Protocollo, ritenendo data risposta agli altri due articoli invocati in modo sottinteso.

La Corte composta da sette giudici dai diversi paesi europei ha dichiarato all’unanimità i ricorsi inammissibili. Il punto di partenza per giungere a tale decisione era la considerazione sul senso dell’obbligo scolastico nel sistema tedesco che punta all’integrazione dei ragazzi nella società e alla prevenzione del fenomeno delle eventuali società parallele, la finalità che corrisponde alla premura della Corte per la pluralità democratica. Riguardo alle lezioni obbligatorie di educazione sessuale e al corso preventivo la Corte accoglieva l’argomentazione dei tribunali tedeschi, secondo cui questi progetti erano orientati alla trasmissione neutrale e scientifica di informazioni su concepimento, contraccezione, gravidanza e nascita in modo adatto all’età degli alunni; nel caso del corso sull’abuso, invece, questo era ritenuto essere indirizzato alla necessaria sensibilizzazione dei ragazzi con lo scopo preventivo. Inoltre, le autorità scolastiche avevano l’obbligo di fornire agli alunni le informazioni necessarie riguardo alla sessualità, per dar loro la possibilità di confrontarsi criticamente con i fenomeni nella società, di elaborare la propria convinzione morale e di formare un approccio indipendente alla propria sessualità. La Corte riconosceva in queste posizioni dei tribunali tedeschi la consistenza con i principi di pluralismo e oggettività, contenuti nell’Art. 2 del Protocollo. Per ciò che riguardava il carnevale, la Corte riprendeva l’argomento che questo non aveva nessuna connotazione religiosa, inoltre era data la possibilità di partecipare ai programmi alternativi.

Secondo l’opinione dei giudici non c’era nessuna indicazione sul fatto che le lezioni scolastiche dell’educazione sessuale avevano messo in questione l’educazione sessuale da parte dei genitori fedeli o che gli insegnanti avevano favorito durante queste lezioni una particolare religione o convinzione. La Corte ha inoltre ribadito come la Convenzione europea non garantisca il diritto a non essere confrontato con le opinioni opposte alle proprie convinzioni e che i genitori abbiano tutta la libertà per educare i loro figli fuori dell’orario scolastico e nei fine settimana.

Secondo la decisone della Corte Europea i tribunali tedeschi non sono fuoriusciti dal loro ambito di attività, secondo l’Art. 2 del Protocollo No. 1. Le multe imposte ai genitori non sembravano eccessive, mentre la reclusione di alcuni genitori non legata alla violazione delle leggi scolastiche, ma a quelle che rendono possibile la riscossione delle multe.

Il ricorso dei genitori tedeschi, concludeva la Corte, era da respingere perché manifestamente privo di fondamento.

Valutazione

La vicenda descritta presenta un caso di obiezione di coscienza indiretta da parte delle cinque copie di genitori tedeschi. Questi non vogliono collaborare nelle attività scolastiche ritenute immorali a base delle loro convinzioni religiose-morali. Il soggetto principale dell’azione immorale sarebbero gli insegnanti, l’oggetto (se lasciamo da parte la festa del carnevale) è l’educazione sessuale, gli indirizzati sono i ragazzi della quarta classe, mentre la collaborazione consisterebbe del mandare i figli a scuola per partecipare nelle menzionate lezioni.

L’argomentazione addotta dai tribunali non è del tutto convincente. Abbastanza condivisibile mi sembra il punto sul obbligo dello Stato per l’educazione dei cittadini, ma lo stesso obbligo in un grado ancora superiore a quello statale, spetta ai genitori, soprattutto nel apprendimento di temi strettamente legati all’ambito intimo della vita umana. Uno degli argomenti del tribunale era il presunto approccio scientifico ed oggettivo utilizzato in tali lezioni. Ma è possibile presentare la sessualità umana in tutta la sua complessità in un modo veramente oggettivo, se per alcuni cittadini la contraccezione e persino l’aborto presentano i mezzi ordinari, da adoperare quotidianamente, per altri invece sono del tutto inaccettabili? Che cos’è l’amore – è solo un’attività umana fisica, o anche emotiva, se non spirituale? L’oggettività della matematica, fisica, chimica è, ad esempio, completamente diversa, mentre sembra più vicino, ma non identico, l’approccio nell’insegnamento della storia o della letteratura. E’ chiaro, dunque, che il tribunale avrebbe dovuto tener conto del carattere specifico del contenuto delle lezioni, le autorità scolastiche, invece, dovrebbero trovare il modo per coinvolgere di più i genitori degli alunni. La decisione della Corte Europea di non ammettere il ricorso mi sembra perciò un residuo persino non troppo velato dello statalismo, che vuole introdurre la propria percezione della morale pubblica e privata senza tener conto delle varie sensibilità dei cittadini.